

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA CONVENZIONE TRA FEDERAZIONE NAZIONALE  
DEI COLLEGI IPASVI E CARIGE ASSICURAZIONI SPA  
Polizza RCT n. 548447461-03 e Polizza Tutela Legale n. 560561501  
(l'originale è conservato presso la sede della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI - Via  
Agostino Depretis 70, 00184 Roma)

#### 1. DICHIARAZIONE

Le Parti dichiarano che:

- Ø il testo della "Convenzione",
- Ø la "Polizza R.C. Professionale n° 548447461-03",
- Ø la Polizza Tutela Legale n° 560561501,
- Ø il "Modulo di Adesione";
- Ø la "Lettera di Conferma Copertura";

formano unico documento contrattuale redatto in tre esemplari e danno atto che tutti i rapporti e le controversie saranno regolati esclusivamente in base a quanto in essi contenuto e negli eventuali documenti di modifica/integrazione concordati dalle parti.

La presente Convenzione è riservata esclusivamente agli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia iscritti ad un Collegio IPASVI ed in regola con il pagamento della quota associativa.

#### 2. DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente Convenzione è pattuita in anni 1, con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/04/2010 alle ore 24:00 del 30/04/2011, ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta scritta data da una delle Parti con preavviso di almeno 60 giorni.

La scadenza annuale della Convenzione è stabilita al 30 aprile di ogni anno.

La presente Convenzione sostituisce con continuità la precedente convenzione stipulata tra le parti relativa alla sola polizza R.C. Professionale n° 548447461-03 che sostituiva con continuità le precedenti polizze convenzione n. 192/03/10000/357 e n. 192/03/20000/357, stipulate dalla Contraente con la Reale Mutua Assicurazioni. Tutti gli assicurati già assicurati con la precedente Convenzione, che rinnoveranno la loro adesione alla presente Convenzione entro il 30 giugno 2010 entreranno in copertura con effetto 30 aprile 2010.

Farà fede la data di pagamento riportata sul bollettino postale con cui avranno effettuato il pagamento alla Contraente.

A favore di ognuno degli Assicurati sarà emessa una "Lettera di Conferma Copertura".

#### 3. FACOLTA' DI RECESSO DALLA CONVENZIONE

La Società e la Contraente, hanno la facoltà di recedere dalla presente Polizza Convenzione alle singole scadenze annuali a fare data da quella del 30/04/2011, con preavviso da inviare tramite lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima delle singole scadenze annuali. La facoltà di recedere dalla presente Polizza Convenzione sarà efficace per tutte le polizze parte della Convenzione stessa.

#### 4. ADESIONE ALLA CONVENZIONE

Adempimenti dell'infermiere professionale, assistente sanitario, vigilatrice d'infanzia:

L'infermiere professionale, l'assistente sanitario, la vigilatrice d'infanzia che desidera aderire alla presente Convenzione deve:

- 4.1 essere iscritto ad un Collegio IPASVI ed in regola con il pagamento della relativa quota associativa;
- 4.2 compilare e sottoscrivere il "Modulo di Adesione", nonché versare contestualmente il premio mediante versamento sul c/c postale intestato alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI;
- 4.3 trasmettere il "Modulo di Adesione" e copia della ricevuta di pagamento del premio (tramite Bollettino Postale) al broker.

N.B.: L'infermiere professionale, assistente sanitario, vigilatrice d'infanzia, si impegna a conservare copia del "Modulo di Adesione" e del Bollettino Postale di pagamento del premio.

Adempimenti della Contraente:

La Contraente, entro il 30 di ogni mese, provvederà:

- 4.4 a rimettere al Broker l'importo dei premi assicurativi delle adesioni ricevute nel mese precedente sulla base dell'elenco assicurati redatto dal Broker (vedi punto 4.5).

Adempimenti del Broker:



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. €2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 656381 FIRENZE 055 27991 GENOVA 010 54671 MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 TORINO 011 24434 TRIESTE 040 363959

Il Broker dovrà:

4.5 verificare i documenti trasmessi dagli assicurati e redigere l'elenco dei nominativi da inserire in garanzia;

4.6 entro il 10 del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il pagamento di cui al punto 4.4 inviare alla Società l'elenco nominativo delle adesioni del mese precedente;

4.7 alla stessa data di cui al punto 4.6 versare alla Società il premio complessivo delle adesioni del mese ricevuto dalla Contraente.

Il Broker si impegna a conservare copia del "Modulo di Adesione" ed a trasmettere copia alla Società, qualora richiesto, unitamente all'elenco nominativo delle adesioni mensili secondo quanto previsto al punto 4.6.

#### Adempimenti della Società:

La Società provvederà ad emettere apposita "Lettera di Conferma Copertura", per ogni nuova adesione alla Convenzione ed a trasmetterla al Broker per la distribuzione agli assicurati.

In ogni caso, anche nell'evenienza che non sia stato segnalato un nominativo assicurato farà fede, per la dimostrazione dell'esistenza della copertura assicurativa, la data del bollettino del versamento postale effettuato per il pagamento del premio stesso alla Contraente, che l'Assicurato dovrà sempre allegare alla propria denuncia di sinistro

#### 5. DECORRENZA E SCADENZA DELLE GARANZIE, MASSIMALI ASSICURATI E PREMI LORDI ANNUI

Le garanzie decorreranno in base a quanto indicato nel "Modulo di Adesione" come segue:

##### 5.1 Per le nuove adesioni:

esclusivamente dalle ore 24:00 dell'ultimo giorno del mese in cui l'iscritto effettua il versamento del premio tramite bollettino postale a favore della Contraente sul c/c postale intestato alla Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI;

##### 5.2 Per i rinnovi di fine anno:

dalle ore 24:00 del 30 aprile di ogni anno, qualora abbiano provveduto al pagamento del relativo premio di rinnovo entro il 30 giugno successivo;

##### 5.3 Scadenza:

la scadenza annuale di ciascuna garanzia è fissata al 30/04 di ogni anno a prescindere dalla data di adesione ed è tacitamente rinnovabile, di anno in anno, previo pagamento del relativo premio di rinnovo, salvo disdetta comunicata da una delle parti;

##### 5.4 Massimali :

il massimale assicurato per ogni iscritto aderente alla convenzione è stabilito in Euro 2.000.000,00 unico per sinistro e per anno, per la garanzia di Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT);

il massimale assicurato per ogni iscritto aderente alla convenzione è stabilito in Euro 5.000,00 unico per sinistro e per anno, per la garanzia di Tutela Legale;

##### 5.4 Premio lordo annuo:

il premio lordo annuo dovuto da ogni assicurato aderente alla convenzione è di € 48,00 – così suddivisi

- Euro 40,00 per RCT

- Euro 8,00 per Tutela Legale;

##### 5.5 Adesione in corso di contratto:

- per le adesioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 01/04 ed il 30/09 di ogni anno, il premio dovuto sarà pari al 100% del premio lordo annuo;

- per le adesioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 01/10 ed il 31/03 di ogni anno, il premio sarà pari al 50% del premio lordo annuo, fermo restando che il premio per le annualità successive alla prima scadenza contrattuale sarà pari al premio lordo annuo.

#### 6. PAGAMENTO DEL PREMIO

##### La Contraente dovrà:

a) entro il 15/07 di ogni anno provvedere al versamento del premio di rinnovo al broker;

b) entro il 30 di ogni mese provvedere al versamento al broker del premio delle nuove adesioni del mese precedente;

##### Il Broker dovrà:

c) versare alla Società gli importi di cui:

c.1) alla lettera a) che precede, entro il 31/07 successivo;

c.2) alla lettera b) che precede, entro il 10 del mese successivo;

##### La Società dovrà:

d) provvedere (a partire dal 31/5/2010), ad emettere una "Lettera di Conferma Copertura" per tutti gli assicurati che provvederanno al rinnovo della garanzia assicurativa.



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. €2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 656381 FIRENZE 055 27991 GENOVA 010 54671 MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 TORINO 011 24434 TRIESTE 040 363959

e) provvedere (mensilmente a partire dal 10 Giugno 2010), ad emettere una "Lettera di Conferma Copertura" per tutti gli assicurati che aderiranno alla presente polizza Convenzione.

## 7. GESTIONE DELLA CONVENZIONE

La Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spettabile Willis Italia S.p.A. (denominata Broker); di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente convenzione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Società.

Si fa presente che tutte le comunicazioni alle quali la Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte con telex, telefax, telegramma, lettera raccomandata anche a mano o via e-mail alla Società oppure alla Willis Italia S.p.A. in qualità di Broker della Contraente.

## POLIZZA RCTO n. 548447461-03 stipulata tra Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI e Carige Assicurazioni S.p.A.

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Assicurazione:**

il contratto di assicurazione.

**Polizza:**

il documento che prova l'assicurazione.

**Contraente:**

il soggetto che stipula l'assicurazione il quale può identificarsi con l'Assicurato.

**Assicurato:**

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

**Società:**

la Carige Assicurazioni S.p.A.

**Broker:**

la Willis Italia SpA

**Premio:**

la somma dovuta alla Società.

**Sinistro:**

il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno.

**Indennizzo:**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale:**

Massimo esborso della Società per ciascun periodo assicurativo annuo e per ciascun Assicurato indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate da ogni Assicurato nello stesso periodo.

**Cose:**

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Franchigia:**

Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoperto:**

Parte del danno risarcibile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se i premi o le rate di premio successive non sono pagate, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art.1901 c.c.).

#### Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. €2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 656381 FIRENZE 055 27991 GENOVA 010 54671 MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 TORINO 011 24434 TRIESTE 040 363959

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

#### Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

#### Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art.1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 6 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c..

#### Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 c.c.). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

#### Art. 8 - Documenti da allegare alla denuncia di sinistro

Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, che precede, si precisa che in caso di sinistro, l'Assicurato dovrà allegare alla denuncia scritta di sinistro copia del bollettino postale di versamento del premio a favore della Contraente, relativo all'annualità assicurativa della richiesta di risarcimento, nonché del "Modulo di Adesione" e della "Lettera di Conferma Copertura", se in possesso dell'Assicurato stesso.

#### Art. 9 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato, la Società e l'Assicurato hanno la facoltà di disdettare, a far tempo dalla prima scadenza annua successiva, la copertura assicurativa del singolo Assicurato che ha presentato la denuncia con un preavviso minimo di 60 giorni.

Nel caso la disdetta all'assicurato venga inviata dalla Società la stessa dovrà darne avviso scritto alla Contraente con le modalità che precedono la quale Contraente potrà esprimere parere contrario alla richiesta entro 30 giorni dalla ricezione del preavviso.

#### Art. 10 - Proroga della assicurazione

E' facoltà del singolo assicurato inviare disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale. Diversamente quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

#### Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 13 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Broker a cui è assegnata la polizza.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

#### Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. €2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 656381 FIRENZE 055 27991 GENOVA 010 54671 MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 TORINO 011 24434 TRIESTE 040 363959

Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in relazione all'esercizio dell'attività professionale di infermiere professionale, assistente sanitario e vigilatrice d'infanzia, anche nell'ambito dell'attività di Emergenza 118.

La Società si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di rivalsa esercitata dall'Ente presso cui esercita la propria attività professionale, per i casi di colpa grave.

#### Art. 15 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel mondo intero, con esclusione dei territori degli U.S.A., del Canada e Messico.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### Art. 16 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- personale dipendente soggetto all'assicurazione INAIL.

Tuttavia, nel caso in cui detti soggetti subiscano danno per morte o lesioni personali, la garanzia sarà operante limitatamente per le rivalse esperite nei confronti dell'assicurato da parte dell'ente ospedaliero che abbia dovuto risarcire il danno.

#### Art. 17 - Danni esclusi dalla assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o di regolamenti inerenti l'attività sanitaria;
- g) i danni da attività di sperimentazione clinica;
- h) i danni da attività di ricerca;
- i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge;
- j) da furto;
- k) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- l) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- m) a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- n) derivanti dalla proprietà di fabbricati e loro impianti fissi;
- o) derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

#### Art. 18 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale, amministrativa, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. €2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 656381 FIRENZE 055 27991 GENOVA 010 54671 MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 TORINO 011 24434 TRIESTE 040 363959

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano con essa concordati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

(Ad integrazione delle precedenti Norme e prevalenti in caso di discordanza)

### Art. 19 - Contraente ed Assicurati

Contraente della convenzione è la Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI.

Assicurati sono i singoli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia che hanno aderito alla presente convenzione, pagando il relativo premio tramite versamento postale.

Possono aderire alla Convenzione esclusivamente gli iscritti ad un Collegio IPASVI in regola con le quote associative.

I premi assicurativi restano a carico degli Assicurati ai quali si intendono pure trasferiti i diritti e gli oneri della polizza, in base alla Condizioni di Assicurazione, per quanto concerne il singolo rapporto assicurativo.

### Art. 20 - Gestione del contratto - Clausola Broker

La Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spettabile Willis Italia S.p.A. (denominata Broker); di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto della Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Società.

Si fa presente che tutte le comunicazioni alle quali la Contraente o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte con telex, telefax, telegramma, lettera raccomandata anche a mano o via e-mail alla Società oppure alla Willis Italia S.p.A. in qualità di Broker della Contraente.

### Art. 21 - Validità della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, purché conseguenti ad un comportamento colposo posto in essere non oltre tre anni prima della data di effetto della copertura assicurativa.

Per "richiesta di risarcimento" si intende:

- ogni ingiunzione o citazione o altra domanda contenente la descrizione di una richiesta di risarcimento, emessa nei confronti dell'Assicurato o a lui notificata a seguito di un comportamento professionale colposo;
- ogni comunicazione scritta, compresi gli avvisi di garanzia, che venga fatta all'Assicurato stesso e che attesti un suo comportamento professionale colposo.

L'Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile.

### Art. 22 - Garanzia postuma

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell'Assicurato o a cessazione dell'attività l'assicurazione da vale altresì, per i danni derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La massima esposizione della Società per l'intero periodo assicurato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati, non potrà superare il massimale annuo stabilito in polizza.

L'Assicurato e i suoi eredi ha inoltre la facoltà di prorogare ulteriormente il contratto allo scadere dei suddetti dodici mesi mediante apposita appendice, per un periodo di ulteriori 48 mesi dietro versamento in unica soluzione di un premio pari a 2 volte il premio dovuto nell'ultimo periodo di assicurazione trascorso.

### Art. 23 - Limite di indennizzo

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni singolo Assicurato e per ciascun periodo assicurativo annuo o minor periodo compreso tra la data di inserimento nella garanzia e quella di scadenza annuale della polizza, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato medesimo nello stesso periodo di copertura.

### Art. 24 - Coesistenza di altre assicurazioni



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. €2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 656381 FIRENZE 055 27991 GENOVA 010 54671 MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 TORINO 011 24434 TRIESTE 040 363959

Qualora esista polizza di responsabilità civile stipulata dall'Azienda Sanitaria pubblica o da struttura privata ove l'Assicurato eserciti la professione, che assicura il personale sia dipendente che libero professionista, e/o polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato, la presente assicurazione agirà in eccesso ai massimali garantiti dalla/e polizza/e sopra indicata/e, e comunque fino alla concorrenza del massimale del presente contratto.

Resta inteso che in caso di non operatività dell'altra/e assicurazione/i, la presente polizza si intenderà operante a "primo rischio".

L'assicurazione vale anche per il caso di rivalsa esercitata dall'Azienda Sanitaria pubblica e/o da struttura privata o da chi per essa nei confronti dell'Assicurato.

#### Art. 25 - Attività comprese nella garanzia

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante:

- Ø dall'uso di apparecchi ritenuti utili per l'attività dell'Assicurato;
- Ø per i danni conseguenti all'impiego di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta dall'Assicurato compreso l'impiego di apparecchi a raggi X esclusivamente per scopi diagnostici;
- Ø da malattia collegata all'HIV (compreso AIDS), virus C e virus Delta. In questi casi il massimale di polizza si intende ridotto nella misura del 50%;
- Ø dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- Ø dall'applicazione del Dlgs. 196/2003;
- Ø da colpa grave;
- Ø l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni agli strumenti e/o apparecchiature di proprietà di terzi, il cui utilizzo viene richiesto dall'attività professionale svolta dall'assicurato.

#### Art. 26 - Proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale

(Valida solo per l'attività diversa da quella svolta in qualità di dipendente)

La garanzia è valida anche per la proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti ad eccezione dei danni derivanti da:

- Ø lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, spargimento di acqua derivante da rotture non accidentali di tubature e/o condutture e/o altri impianti;
- Ø rigurgiti di fogne;
- Ø umidità, stitlicidio ed in genere insalubrità dei locali.

Inoltre in relazione alla proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti l'assicurazione è anche estesa alla responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.).

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/65 e del D.lgs. 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

L'assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

La garanzia R.C.O. non vale per le malattie professionali.

## POLIZZA DI TUTELA GIUDIZIARIA n. 560561501 stipulata tra FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI IPASVI e Carige Assicurazioni S.p.A.

### DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui di seguito precisato:

**Assicurato:**

il singolo medico esercente l'attività di infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia iscritti ad un Collegio IPASVI ed in regola con il pagamento della quota associativa, che ha aderito alla presente polizza ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione;



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. €2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 656381 FIRENZE 055 27991 GENOVA 010 54671 MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 TORINO 011 24434 TRIESTE 040 363959

**Assicurazione:**

il contratto di assicurazione.

**"Certificato di Assicurazione":**

il singolo documento che prova il contratto di assicurazione.

**Contraente:**

Federazione Nazionale dei collegi IPASVI

**Convenzione:**

l'accordo stipulato tra la Contraente e la Società, che unitamente alla polizza n. 548447461-03, al "Modulo di Adesione" ed al "Certificato di Assicurazione", formano un unico documento contrattuale.

**Indennizzo:**

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Massimale:**

Massimo esborso della Società per ciascun periodo assicurativo annuo e per ciascun Assicurato indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate da ogni Assicurato nello stesso periodo.

**"Modulo di Adesione":**

il documento con cui ciascun iscritto alla Contraente richiede l'inserimento nella garanzia assicurativa della presente polizza e che costituisce proposta irrevocabile ai sensi dell'Art. 1329 c.c..

**Premio:**

la somma dovuta alla Società;

**Sinistro:**

l'evento per il quale è prestata l'assicurazione;

**Spese di soccombenza:**

sono le spese legali da pagare all'avversario in caso di esito negativo della causa, il rimborso di queste spese è garantito entro i massimali indicati in polizza;

**Società:**

Carige Assicurazioni SpA;



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. €2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 656381 FIRENZE 055 27991 GENOVA 010 54671 MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 TORINO 011 24434 TRIESTE 040 363959

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA GIUDIZIARIA

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi delle Persone assicurate. Per tali si intendono gli infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia iscritti ad un Collegio IPASVI, che abbiano aderito alla presente polizza secondo quanto disposto dal punto 4. Adesione alla Convenzione, della Sezione A) della Convenzione.

Tali oneri sono:

- § le spese per l'intervento di un legale;
- § le spese di un consulente nominato dall'Assicurato;
- § le spese di giustizia;
- § le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza od a essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società.
- § Le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

### Art. 2 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione si intende prestata a favore degli Assicurati nello svolgimento dell'attività di infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia iscritti ad un Collegio IPASVI.

L'assicurazione vale per:

#### A) ATTIVITA' PROFESSIONALE

1. la difesa in procedimenti penali contro l'imputazione per reati colposi;
2. la difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusi con proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

### Art. 3 - Gestione del contratto – Clausola Broker

Si veda quanto disposto al punto 7. della Sezione A) della Convenzione.

### Art. 4 - Validità territoriale

L'assicurazione si estende ai casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

### Art. 5 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale ed amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate, a meno che l'assicurato non venga assolto o prosciolto;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- l) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli.

### Art. 6 - Determinazione del massimale e del premio

Le garanzie previste dal presente contratto vengono prestate fino alla concorrenza del massimale di Euro 5.000,00 per persona, per sinistro e per annualità assicurativa.

### Art. 7 - Modalità della comunicazione per l'inserimento nella garanzia assicurativa

Si veda quanto disposto ai punti 4. e 5. della Sezione A) della Convenzione.

### Art. 8 - Inizio della garanzia e pagamento del premio - Regolazione premio

Si veda quanto disposto ai punti 5. e 6. della Sezione A) della Convenzione.

### Art. 9 - Decorrenza della garanzia

La Società è impegnata per i fatti per i quali la necessità di ricorrere all'azione di tutela in base alle garanzie previste dal presente contratto emerge per la prima volta:



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. €2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 656381 FIRENZE 055 27991 GENOVA 010 54671 MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 TORINO 011 24434 TRIESTE 040 363959

- Ø durante il tempo dell'assicurazione, in conseguenza di un evento originario accaduto durante la vigenza del presente contratto o entro i tre anni antecedenti la sua decorrenza, e/o
- Ø entro un anno dalla scadenza naturale del presente contratto, in conseguenza di un evento originario accaduto durante il periodo dell'assicurazione.

#### Art. 11 - Anticipata risoluzione - Sospensione del Certificato Assicurativo

Oltre ai casi previsti dalla Legge e dal presente contratto, la singola copertura assicurativa cessa:

1. Con decorrenza dalla prima scadenza annuale di rinnovo successiva:

- a) In caso di decesso dell'Assicurato.
- b) In caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo Professionale.
- c) In caso di recesso dalla qualifica di infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia iscritti ad un Collegio IPASVI

In tali casi la Società, in conformità a quanto disposto dalla legge 16.3.1942 n. 267, si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso, e per i sinistri verificatisi prima degli eventi di cui al comma precedente, ma denunciati dopo gli stessi, fino alla successiva scadenza annuale.

2. Con decorrenza immediata:

- a) In caso di radiazione dell'Assicurato per qualsiasi motivo dall'Albo Professionale.

In tal caso la Società si impegna a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso, o per i sinistri verificatisi prima del provvedimento di radiazione, purché non inerenti allo stesso, anche se denunciati dopo detto provvedimento fino alla successiva scadenza annuale.

In caso di provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale disposto dai competenti Organi, l'efficacia del Certificato di Assicurazione rimarrà sospesa per tutto il periodo indicato dal provvedimento. Ferma la validità della copertura per tutti gli eventuali sinistri non attinenti al provvedimento, che devono pertanto intendersi esclusi dalla garanzia, rimane inteso che qualora la sospensione venga revocata e/o annullata la garanzia opera anche per tutti i sinistri correlati all'evento che ha provocato la sospensione e per tutto il periodo della stessa.

#### Art. 12 - Denuncia dei sinistri e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato.

Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare un unico legale.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

#### Art. 13 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve, pena la decadenza della garanzia assicurativa:

- a) informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

#### Art. 14 - Gestione del sinistro

La Società prende contatto con il Legale designato dall'Assicurato.

Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

L'Assicurato, eventualmente, ha il diritto di nominare un unico perito di parte.

E' facoltà dell'Assicurato richiedere in ogni momento alla Società che il pagamento delle spese e degli oneri indicati all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione – venga effettuato direttamente ai soggetti interessati (legale incaricato per la difesa, perito di parte, periti nominati dall'Autorità Giudiziaria, Controparte, ecc.), fermo restando quanto disposto al punto 2. della lettera A) dell'art. 2 – Persone e rischi assicurati.

La Società non è responsabile dell'operato di Legali e Periti.

La Società non si assume il pagamento di multe e/o ammende nonché il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite nei procedimenti penali.



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. €2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 656381 FIRENZE 055 27991 GENOVA 010 54671 MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 TORINO 011 24434 TRIESTE 040 363959

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale della parte ricorrente, competente a norma dell'Art. 23 - Foro competente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### [Art. 15 - Altre assicurazioni](#)

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c..

#### [Art. 16 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio](#)

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1982, 1983 e 1984 c.c. .

#### [Art. 17 - Modifiche dell'assicurazione](#)

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### [Art. 18 - Aggravamento del rischio](#)

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c..

#### [Art. 19 - Diminuzione del rischio](#)

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### [Art. 20 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro](#)

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto al Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1915 e 2952, 2° comma c.c. .

#### [Art. 21 - Diritto di recesso](#)

Si veda quanto disposto all'art. 9 – Recesso in caso di sinistro.

#### [Art. 22 - Durata e proroga dell'assicurazione](#)

Si veda quanto disposto al punto 2. della Sezione A) della Convenzione.

#### [Art. 23 - Foro competente](#)

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria della parte ricorrente. E' tuttavia in facoltà della Società convenire l'Assicurato anche davanti il Foro competente ai sensi degli art. 18 e segg. Codice di Procedura Civile.

#### [Art. 24 - Oneri fiscali](#)

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### [Art. 25 - Rinvio alle norme di legge](#)

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### [Art.26 – Proroga dell'assicurazione in caso di cessazione dell'attività](#)

Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell'Assicurato o a cessazione dell'attività l'assicurazione da vale altresì, per gli eventi durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla Società entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La massima esposizione della Società per l'intero periodo assicurato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati, non potrà superare il massimale annuo stabilito in polizza.

L'Assicurato e i suoi eredi ha inoltre la facoltà di prorogare ulteriormente il contratto allo scadere dei suddetti dodici mesi mediante apposita appendice, per un periodo di ulteriori 48 mesi dietro versamento in unica soluzione di un premio pari a 2 volte il premio dovuto nell'ultimo periodo di assicurazione trascorso.



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. €2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 656381 FIRENZE 055 27991 GENOVA 010 54671 MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 TORINO 011 24434 TRIESTE 040 363959

## COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa gli intermediari:

- (a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso e sulle forme di tutela del contraente;
- (b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- (c) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- (d) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  - (i) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  - (ii) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  - (iii) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.



Corrispondente dei Lloyd's of London

Società ad unico socio sottoposta alla direzione e al coordinamento di Willis Europe B.V.

Sede legale: Via Tortona, 33 - 20144 Milano; Cap. Soc. €2.000.000 i.v. C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306

BOLOGNA 051 656381 FIRENZE 055 27991 GENOVA 010 54671 MILANO 02 47787301 ROMA 06 540951 TORINO 011 24434 TRIESTE 040 363959

## MODALITA' DENUNCIA SINISTRO - POLIZZA IPASVI

Nel momento in cui gli Assicurati ricevono una richiesta di risarcimento e/o un atto di citazione e/o un avviso di garanzia ovvero qualsiasi atto di messa in mora da parte di un presunto danneggiato o del suo legale dovranno attenersi alle modalità di denuncia che seguono:

Gli associati che hanno in corso la POLIZZA IPASVI dovranno trasmettere, anticipandola a mezzo fax al numero 011-285897, lettera Raccomandata a A.R. a:

**Willis Italia S.p.A.**  
**Via Padova, 55**  
**10152 Torino**  
**Ufficio Sinistri**

denuncia dettagliata con la seguente documentazione:

- Ø Copia del **bollettino di pagamento** dell'assicurazione, nonché della **Lettera di Conferma di Copertura** e del **modulo di adesione** compilato e firmato;
- Ø I propri dati anagrafici ed un recapito telefonico (preferibilmente il numero di cellulare);
- Ø Copia della richiesta di risarcimento e/o dell'atto di citazione e/o dell'avviso di garanzia ovvero di qualsiasi atto di messa in mora;
- Ø Dati anagrafici del danneggiato;
- Ø Copia della cartella clinica (se disponibile);
- Ø Relazione chiara e circostanziata delle modalità con le quali si è manifestato l'evento;
- Ø Indicazione della sua qualifica professionale ed opera svolta all'atto del sinistro nonché della iscrizione all'Albo Professionale;
- Ø Se dipendente di una Struttura Ospedaliera, pubblica o privata, indicare presso quale Compagnia è assicurato l'Ente;
- Ø Elencazione dei colleghi con i quali ha svolto la sua opera professionale con indicazione per ciascuno del:
  - ruolo/qualifica professionale;
  - rispettivi dati anagrafici;
  - dichiarazione circa la conoscenza o meno di indagini dell'Autorità Giudiziaria.

**Successivamente qualsiasi documento che si riferisca al sinistro dovrà essere immediatamente inoltrato a Willis Italia SpA, all'indirizzo sopraindicato.**

E' molto importante che l'Assicurato non intraprenda nessuna azione personale nei confronti dei reclamanti (risposte, precisazioni) ma si limiti unicamente ad inviare tutta la documentazione all'indirizzo sopra indicato.

In caso di sinistro, per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero di telefono:  
011-2443466 Viviana Viapiano